

Edizione di lunedì 18 novembre 2013

EDITORIALI

[Ci salvi chi può ...](#)

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

CASI CONTROVERSI

[Le Snc sono esonerate dalla comunicazione dei beni ai soci?](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La scissione con patrimonio netto negativo: la riserva in capo alla scissa](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

ENTI NON COMMERCIALI

[La comunicazione dei dati dei soci che effettuano finanziamenti all'impresa spetta anche agli enti non commerciali?](#)

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

ACCERTAMENTO

[Sulla caducazione dell'atto impositivo per illegittimità derivata](#)

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

ACCERTAMENTO

[Vecchio redditometro: moltiplicatore mutui poco ragionevole. Il giudice tributario può disapplicarlo](#)

di **Massimo Conigliaro**

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

EDITORIALI

Ci salvi chi può ...

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Questa è stata indubbiamente la settimana dello **spesometro**, con il primo caso, almeno a memoria nostra, di **scadenza “virtuale”**, per effetto del **fantasioso comunicato stampa** (che ne ha necessitato uno successivo esplicativo) con il quale l’Agenzia ha confermato il **termine del 12 novembre per l’invio**, indicando che comunque la comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 potrà essere validamente effettuata tramite i **servizi telematici Fisconline o Entratel fino al 31 gennaio 2014**.

In realtà un **altro documento emanato dall’Agenzia**, che ha attirato una minore attenzione da parte dei commentatori per la portata indubbiamente più limitata, esemplifica in misura se possibile ancora più evidente la confusione che regna nella “gestione” del nostro sistema tributario.

Ci riferiamo alla [circolare n. 33/E](#), emanata lo scorso **8 novembre**, con la quale l’Agenzia ha posto la parola fine sull’annoso tema della **deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela spettanti agli agenti di commercio**, che tanti contenziosi ha generato con le aziende mandanti e che ha visto nel corso degli anni affermarsi posizioni oscillanti a livello di prassi e giurisprudenza.

Dapprima, con la [risoluzione n. 59/E del 2004](#), l’Agenzia aveva avallato la deducibilità per competenza di tale componente; successivamente, anche a seguito di alcune sentenze della Cassazione, la posizione era stata modificata radicalmente con la [circolare n. 42/E del 2007](#), che aveva indicato invece come la deduzione dovesse essere effettuata in base al principio di cassa nell’esercizio di effettiva corresponsione dell’indennità.

Arriviamo all’**8 novembre 2013** e l’Agenzia torna alla posizione originaria, sposando, si spera definitivamente, **la tesi della deducibilità per competenza** dell’accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, senza che possa invocarsi a contrario la carenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall’art. 109 Tuir.

Ma che cosa ha portato l’Agenzia a **modificare il proprio orientamento**?

Nello stesso documento di prassi vengono evocate una **serie di pronunce della Cassazione**, la prima delle quali risalente al **2009**, ossia **a quattro anni fa**.

L'aspetto più **surreale** della vicenda è però il fatto che il cambiamento normativo che ha generato i dubbi interpretativi **risale a più di 20 anni fa**, essendo stato l'**art. 1751 del Codice Civile**, che disciplina le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, modificato ad opera del **D.Lgs. n. 303 del 10 settembre 1991**.

Questo porta l'Agenzia ad indicare che istruzioni fornite con la precedente **circolare n 42/E del 2007** rimangono **valide** per le controversie riguardanti accantonamenti effettuati in periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore della modifica normativa dell'**art. 1751 del Codice Civile**, ossia antecedentemente al **1° gennaio 1993**, mentre per quelli effettuati successivamente le strutture territoriali vengono invitati a **riesaminare le controversie pendenti** e ad **abbandonare la pretesa tributaria**, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

Ci sembra l'ennesimo esempio di un **evidente "scollamento"** tra le posizioni dell'Amministrazione e la realtà quotidiana di imprese e professionisti, che genera un **ulteriore costo occulto** (e insostenibile) che rende il nostro sistema un "percorso ad ostacoli" per lo svolgimento di qualsiasi attività economica.

Andando in giro per l'Italia nelle varie città in cui si tiene **Master Breve**, ci siamo resi conto, confrontandoci con diversi Colleghi, come siano sempre di più **non soltanto le imprese**, ma anche i **professionisti**, che si spostano all'estero per cercare un ambiente "più favorevole" per il loro lavoro.

Sulle pagine di **Euroconference NEWS** abbiamo già avuto modo di evidenziare come le tanto annunciate **semplificazioni** in realtà non si sono concretizzate, se non in misura assolutamente modesta.

Prima ancora però di parlare di semplificazioni riteniamo sia necessario un **cambiamento culturale** nell'approccio dell'Amministrazione, che deve creare un **rapporto davvero diverso** con imprese e professionisti, **favorendone l'attività**, e concentrando tutte le energie sul **contrasto alla "vera" evasione**.

Questo deve far riflettere **Politica** e **Amministrazione**, perché è necessario un **cambio di rotta** deciso e immediato, prima che sia davvero troppo tardi.

CASI CONTROVERSI

Le Snc sono esonerate dalla comunicazione dei beni ai soci?

di **Giovanni Valcarenghi**

Il **prossimo mese di dicembre**, salvo l' applicazione del nuovo istituto giuridico della "tolleranza" già sperimentato in occasione dello spesometro, i contribuenti dovranno confrontarsi con l'adempimento della **comunicazione dei beni dati in uso gratuito** (oppure dietro il pagamento di un canone inferiore al valore di mercato) ai soci o familiari. La vicenda è ormai nota, in quanto da tempo se ne parla; pur tuttavia, avvicinandosi il traguardo, si sente la necessità di risolvere alcune questioni di natura operativa.

In un precedente caso controverso pubblicato in questa rubrica, ci eravamo già soffermati sulla possibilità di considerare **esclusi** dall'obbligo di comunicazione, i casi attinenti i **beni dati in uso agli amministratori**. Ovviamente, perché l'ipotesi sia astrattamente rilevante, l'amministratore dovrà essere anche socio, in quanto si fuoriuscirebbe completamente dalla problematica ove sia, invece, un soggetto terzo.

Ciò a prescindere dal fatto che all'amministratore stesso sia applicato il **fringe benefit** (posizione corretta secondo le regole basiche previste dal TUIR) oppure no (posizione che potrebbe determinare una contestazione in caso di controllo da parte delle entrate). Ferma questa considerazione, che ci pare ancora attuale nonostante siano passate alcune settimane dal precedente intervento, riscontriamo oggi che, in assenza di differente precisazione da parte dell'Agenzia, affermare che non sono oggetto di comunicazione i beni assegnati gratuitamente agli amministratori (soci) significa, in buona sostanza, che **sono completamente escluse dall'adempimento in parola le società in nome collettivo**.

La conseguenza deriva dalla circostanza in forza della quale, normalmente (e salvo differente previsione dell'atto costitutivo), i soci delle **SNC** rivestono anche la qualifica di amministratori; quindi, se si condivide la riflessione, **l'auto utilizzata dal socio amministratore della SNC non determina mai l'obbligo di comunicazione** entro il prossimo 12 dicembre.

A conclusioni non completamente difformi giungiamo anche verificando la situazione della **SAS**; il **socio accomandatario, pur se utilizza beni, non fa mai scattare l'obbligo di trasmissione del modello** (in quanto, essendo amministratore, rientrerebbe nel novero della esclusione prevista dal provvedimento del 3 agosto), mentre esattamente l'opposto accade con il socio accomandante (non amministratore). In questo ultimo caso, invece, esistendo l'**attribuzione gratuita o semigratuita** ad un soggetto diverso dall'amministratore, **la comunicazione andrebbe effettuata**.

Infine, nessuna particolare problematica insorge nel caso della **SRL**: ove l'**amministratore sia socio, anch'egli potrà beneficiare della esclusione oggettiva**.

In definitiva, quando una medesima persona rivesta contemporaneamente due qualifiche (quella del socio e quella dell'amministratore) non sarà facile capire nell'ambito di quale sfera (personale o aziendale) viene effettuata l'assegnazione del bene. Certo, nelle società di capitali le delibere dell'assemblea, del CDA, oppure le decisioni dei soci (a seconda della distribuzione delle competenze) potrebbero aiutare, ma tale supporto risulta assente nelle società di persone. Si può allora pensare che, onde evitare le difficoltà operative che sarebbero potute insorgere, l'Agenzia abbia prefigurato una situazione generale esimente, associandola alla figura dell'amministratore.

In tali occasioni, **prevarrebbe la funzione dei amministratore rispetto a quella di socio**, con la conseguenza che mancherebbe, nello specifico, la fonte di innesco legittimante, vale a dire la attribuzione a titolo gratuito o semi gratuito al socio.

Possibile che si sia mollata la presa sugli amministratori? Certamente no, per il semplice motivo che gli stessi si troverebbero comunque (ed in compagnia della società) nella posizione di non aver pagato le imposte (e le ritenute) fiscali e previdenziali invece dovute.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione con patrimonio netto negativo: la riserva in capo alla scissa

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

In base all'art. 2506 c.c., la scissione è un'**operazione societaria** mediante la quale una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

L'operazione consiste, in sostanza, in uno **smembramento** del **patrimonio aziendale** a favore di una o più società già esistenti o neocostituite senza determinare alcun depauperamento per i soci della società scissa che a seguito dell'operazione conserveranno o acquisiranno lo status di soci nella società beneficiaria.

Ai sensi dell'art. 173 del Tuir è un'operazione **fiscalmente neutra** che non determina l'emersione di plusvalenze né in capo alla società né in capo ai soci.

Un'ipotesi particolare di scissione è la scissione con **patrimonio netto negativo** che si realizza quando dalla situazione patrimoniale emerge l'attribuzione di un patrimonio contabile negativo a fronte di un valore di mercato effettivo.

Tale circostanza può accadere, ad esempio, quando vengono assegnati alla beneficiaria **beni plusvalenti** iscritti ad un costo storico particolarmente contenuto (si pensi ad un immobile riscattato da un leasing), unitamente a elemento del passivo, come i **debiti**, che vengono valutati al valore nominale.

Si propone il seguente esempio. La società Alfa detiene un immobile appena riscattato da un leasing del valore contabile di 100 e l'attività operativa complessivamente iscritta per 300. Il capitale sociale ammonta a 100 e i debiti a 300. Ipotizziamo di voler porre in essere uno **spin – off immobiliare** a favore di una Newco separando l'immobile e i debiti. Il valore corrente dell'immobile è 400.

Il patrimonio effettivo trasferito vale 100 ma quello contabile assume un valore negativo di 200. Esaminiamo la **fattibilità civilistica e fiscale** dell'operazione prospettata.

Sul tema, la massima L.E.1 del Notariato del Triveneto pubblicata nel settembre 2008, ha ammesso la scissione (anche non proporzionale) mediante assegnazione ad una o più

beneficiarie di un insieme di **elementi** patrimoniali **attivi** il cui **valore contabile** sia **inferiore** a quello dell'insieme degli **elementi passivi** (cosiddetta "scissione negativa"), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo.

Al contrario, **non** si ritiene **ammissibile** una scissione "negativa" nell'ipotesi in cui anche il **valore reale** del patrimonio assegnato (comprensivo dell'eventuale avviamento) sia **negativo**, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio.

Tuttavia, è stato sostenuto che la società **beneficiaria** deve essere **preesistente** e che l'operazione deve alternativamente attuarsi:

- mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito;
- mediante rilevazione di una minusvalenza.

Il principio contabile **OIC n.4** conferma l'ammissibilità dell'operazione in esame purché il valore economico sia positivo e si tratti di società **beneficiaria già esistente**. In questa ipotesi, nel caso della scissione parziale, a seguito del trasferimento la società scissa imputerà a riserva la differenza negativa fra attività e passività dell'azienda trasferita (che per essa costituisce un componente positivo del patrimonio netto).

La massima n. 72 del Novembre 2005 del Consiglio Notarile di Milano ritiene, diversamente, ammissibile la scissione negativa anche in ipotesi di **beneficiaria neocostituita**.

Il tema è stato affrontato anche dall'Amministrazione finanziaria con la [Risoluzione n.12/E/2009](#).

Il caso analizzato dall'Agenzia riguardava una **scissione parziale** della società Alfa a favore della società beneficiaria Beta. Successivamente, Beta effettuerà un **aumento di capitale** interamente sottoscritto da Gamma, in misura tale da consentire ad Alfa ed a Gamma una partecipazione paritetica al capitale sociale di Beta. L'aumento di capitale è interamente sottoscritto da un terzo investitore che oltre ad apportare liquidità dispone di **know how** utile per lo svolgimento dell'attività sociale.

La particolarità della scissione risiede nel fatto che il **patrimonio netto** contabile oggetto di scissione risulta **negativo** in quanto l'ammontare dei debiti in bilancio è superiore rispetto a quello degli elementi attivi. Tuttavia, il valore economico delle attività oggetto di assegnazione corrisponde al valore economico delle passività assegnate.

L'Agenzia delle Entrate dopo aver precisato che **esula** dalla sua competenza qualsiasi valutazione in ordine alla **liceità civilistica** dell'operazione di scissione realizzata, afferma la neutralità fiscale della scissione ai sensi dell'art. 173 del Tuir.

Si evidenzia, poi, come la società scissa Alfa dovrà iscrivere nel proprio bilancio una **riserva** di

patrimonio netto, pari alla differenza tra attività e passività del complesso patrimoniale assegnato. Viene chiarito che la stessa non costituirà un componente positivo di reddito in quanto l'operazione di scissione è fiscalmente neutra; tuttavia, nell'ipotesi di **distribuzione ai soci**, essa è fiscalmente disciplinata dall'art. 89 del Tuir e, come tale, tassabile in capo ai soci come una riserva di utili.

Si **esclude** la natura di **riserva di capitale** in quanto non esprime alcun apporto dei soci ed inoltre non rappresenta una posta di patrimonio netto prevista dall' art. 47, comma 5.

ENTI NON COMMERCIALI

La comunicazione dei dati dei soci che effettuano finanziamenti all'impresa spetta anche agli enti non commerciali?

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Si avvicina la scadenza del **12 dicembre** per effettuare la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012, **finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00** e anche gli enti non commerciali si interrogano sull'adempimento.

La norma istitutiva dell'obbligo

L'obbligo di trasmettere la comunicazione in argomento è stato istituito, con finalità antielusive, in attuazione del precetto contenuto nell'art. 2, comma *36-septiesdecies*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138. In base a questa disposizione, l'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Di fatto poi, il modello di comunicazione è stato "sganciato" dalla segnalazione dei beni concessi in godimento ai soci, che prevede una comunicazione distinta.

Il modello di comunicazione dei finanziamenti è stato approvato con un provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013. Purtroppo, insieme al modello non sono state approvate le relative istruzioni e restano, quindi, ancora molti punti dubbi in merito alle modalità di compilazione della comunicazione.

A chi si riferisce l'adempimento?

Di certo è che sono tenuti all'adempimento "i soggetti che svolgono attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva": ciò porta necessariamente ad **escludere dall'obbligo tutti quegli enti non commerciali che, svolgendo esclusivamente attività istituzionale, non hanno la partita IVA.**

Ragioni di logica sistemica portano poi a ritenere che l'adempimento sia **obbligatorio solo nel caso in cui, nell'anno, siano stati effettuati finanziamenti nell'ambito dell'attività di impresa.**

Conseguentemente dovrebbero ritenersi **esclusi dalla comunicazione** gli **enti non commerciali in possesso di partita IVA i cui soci hanno effettuato finanziamenti per sostenere l'attività istituzionale**.

Considerazioni sugli enti non commerciali

Sarebbero invece **tenuti all'onere** i soli soci di enti non commerciali che hanno effettuato **finanziamenti nell'ambito dell'attività d'impresa**. La fattispecie è, di fatto, irrealistica, considerato che gli enti non commerciali svolgono attività commerciale in maniera non prevalente e, comunque, solo per finanziare l'attività principale, di natura istituzionale. **L'impresa** è, quindi, per gli enti non commerciali non un "fine" ma semplicemente **un mezzo per svolgere le attività tipiche**. Se quindi l'ente dovesse chiedere un contributo ai propri soci lo farà verosimilmente per finanziare le iniziative istituzionali non certo l'attività commerciale. Se infatti l'attività d'impresa dovesse necessitare di risorse l'ente non commerciale dovrebbe valutare l'idea di chiudere la partita IVA per non consumare risorse da destinare alle finalità istituzionali.

Ancora, le contribuzioni corrisposte dai soci all'ente servono poi, nella maggior parte dei casi a sostenere spese predeterminate e vengono restituite non appena l'ente acquista autonomamente la disponibilità di cassa. Non si tratta di veri e propri finanziamenti, quindi, ma di semplici **prestiti** che, nella maggior parte dei casi, vengono rapidamente restituiti.

Oltre a ciò, si ricorda che è previsto un limite minimo al finanziamento da segnalare all'Agenzia delle Entrate: **al di sotto di 3.600,00 euro all'anno nulla va evidenziato nella comunicazione**.

Tenuto conto di questo, è evidente che saranno veramente pochi quegli enti non commerciali che hanno ricevuto nel corso del 2012 un finanziamento dai propri soci a titolo di sostegno all'attività commerciale di importo complessivo superiore a 3.600 euro.

Se questa fattispecie si dovesse verificare, la comunicazione sarebbe dovuta, a prescindere dal regime contabile adottato dall'ente non commerciale per gestire l'attività d'impresa (ordinario, semplificato o forfettario – L. n. 398/1991).

Non sembra invece che possano ritenersi esclusi dall'onere quegli **enti che**, svolgendo in via principale attività d'impresa, **si qualificano fiscalmente come commerciali**: in tale circostanza la fattispecie risulta simile a quella prevista per le società ed il comportamento fiscale deve essere quindi equivalente.

Come detto, però, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito istruzioni specifiche circa la compilazione del modello di comunicazione, limitandosi a dare sporadiche risposte sul tema generale e non affrontando, nello specifico, le problematiche relative agli enti non commerciali. Si ritiene quindi quanto mai opportuno un chiarimento anche su questi argomenti, auspicando una seria riflessione sulle modalità di esecuzione dell'adempimento da

parte della specifica tipologia soggettiva degli enti non commerciali.

ACCERTAMENTO

Sulla caducazione dell'atto impositivo per illegittimità derivata

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

L'esercizio della funzione impositiva presuppone lo svolgimento dell'**istruttoria tributaria** che è attività amministrativa volta all'acquisizione dei fatti rilevanti ai fini dell'emissione dell'**atto di accertamento**.

L'istruttoria tributaria, implicando, tra l'altro, l'attribuzione all'Amministrazione Finanziaria di una serie di poteri di indagine e di intervento, è necessariamente informata al **criterio di legalità** da cui discende la tassatività dei poteri istruttori, nell'ottica della **salvaguardia delle garanzie costituzionali** giuridicamente apprezzabili.

Il problema oggetto dell'odierna trattazione attiene alle conseguenze che subisce un atto amministrativo in sé valido per **effetto dell'invalidità/illegittimità di altro atto**, precedente o presupposto, con il quale sia legato da un nesso di natura procedimentale o da un rapporto di presupposizione, posto che nel *corpus* normativo regolante il diritto tributario non trova espressione il **principio di illegittimità derivata**, viceversa codificato in altri rami dell'ordinamento giuridico.

Viene qui in rilievo il problema della **tutela del contribuente** a fronte di indagine-istruttoria che si svolga in modo potenzialmente lesivo delle proprie posizioni soggettive di rango costituzionale (inviolabilità del domicilio, diritto alla riservatezza, diritto al libero esercizio della propria attività economica ecc.), nonché, e per conseguenza, dei propri interessi legittimi (avuto riguardo alla pretesa impositiva), in considerazione del fatto che gli **atti istruttori**, aventi carattere infraprocedimentale, **non sono autonomamente impugnabili per inidoneità a creare una lesione immediata** nella sfera giuridica del privato.

L'art. 52 secondo comma del DPR 633/72, e specularmente l'art. 33 primo comma del DPR 600/73 per espresso richiamo, nel disciplinare l'accesso nei locali ad uso abitativo allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle (eventuali) violazioni, ne subordina il **potere alla previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica** e soltanto per il caso di gravi indizi di violazione delle norme tributarie.

L'elaborazione giurisprudenziale a tal riguardo ha registrato pronunce apparentemente di segno opposto.

In particolare, la Cassazione ha ritenuto che gli **elementi di prova irrualmente raccolti**, per

l'ipotesi di violazione delle garanzie intrinseche alle regole dell'attività di Polizia Giudiziaria e del processo penale, sono **inidonei a sostenere la nullità dell'accertamento** tributario su di essi fondato, poiché tale non è l'ipotesi contemplata dagli artt. 52 e ss del DPR 633/72 che disciplinano, invece, le modalità dell'accesso nei luoghi di abitazione da parte della Polizia Tributaria: l'autonomia dei due procedimenti consente di ritenere che la nullità che investe il procedimento penale non ha rilievo nel procedimento tributario (così Cass. 8344/2001; conformi, Cass. 1383/2002, 4987/2003, 4741/2010 e 22984/2010).

Quel che qui rileva è la circostanza che nelle pronunce richiamate il diritto violato dal quale si vorrebbe far discendere l'inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti **in nessun caso inerisce a situazioni soggettive costituzionalmente garantite**.

Viceversa, il Supremo Consesso ha ritenuto l'invalidità derivata dell'atto impositivo finale in tutte le ipotesi di incidenza della specifica attività amministrativa su posizioni soggettive aventi rango costituzionale, tutelate dai precetti costituzionali che sovrintendono alle libertà inviolabili, altresì statuendo **la giurisdizione piena ed esclusiva del giudice tributario in tutte le fasi del procedimento che hanno portato all'adozione ed alla formazione di quell'atto**.

Di tal che, l'eventuale giudizio negativo in ordine alla legittimità di qualche atto prodromico può determinare la caducazione per illegittimità derivata dell'atto finale nel caso in cui il fondamento di quell'atto si regga su quegli elementi probatori illegittimamente acquisiti, mentre sarà colpito dalla sola sanzione dell'inutilizzabilità degli stessi l'atto che comunque conservi una propria consistenza. (così Cass. 16424/2002, Cass. 16412/2007, 5791/2008, 6315/2009, 23595/2011, 17957/2012).

In buona sostanza, il dato che ragionevolmente pare potersi registrare è la **sostanziale conformità**, ovvero un contrasto solo apparente, dell'elaborazione giurisprudenziale la quale ritiene **possa determinarsi la caducazione dell'atto impositivo finale o l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite solo al verificarsi della lesione di posizioni soggettive costituzionalmente protette**, avuto riguardo alla garanzia difensiva accordata, in generale, dall'art. 24 Cost. (Cass. 8181/2007; 19689/2004).

In tal modo, pur dovendo affermare che i vizi dell'atto istruttorio non rilevano *ex se*, ma i suoi effetti refluiscono sull'atto di imposizione finale, non può negarsi la concretezza degli strumenti di tutela (differita) contro gli atti istruttori illegittimi in relazione all'esercizio del potere fiscale di controllo, mentre allo stato rimane priva di tutela (immediata) la violazione dei diritti costituzionalmente protetti (eventualmente) determinata dall'atto istruttorio illegittimo.

ACCERTAMENTO

Vecchio redditometro: moltiplicatore mutui poco ragionevole. Il giudice tributario può disapplicarlo

di **Massimo Conigliaro**

Il **nuovo accertamento sintetico** – e con esso il **redditometro** – applicabile a partire dall'anno d'imposta 2009 può riverberare **effetti positivi per il contribuente** anche per gli **anni precedenti**. E' quello che è accaduto, nei fatti, in una controversia decisa dalla [Commissione Tributaria Provinciale di Firenze \(Sezione n. 10, sentenza n. 70 del 19.2.2013\)](#) nel quale il giudice tributario ha ritenuto di accogliere, tra le altre, la doglianza del contribuente in merito alla eccessiva incidenza del pagamento del **mutuo** nella rideterminazione del reddito nell'accertamento ex art.38 del DPR 600/73.

Nel caso trattato dalla Commissione fiorentina, a fronte di un reddito **dichiarato** di 26 mila euro un contribuente si vedeva **accertato** un imponibile di 118 mila euro, sulla base di **elementi di capacità contributiva** riscontrati principalmente per il possesso di due immobili, un'auto, una moto e – soprattutto – per il pagamento di un mutuo per un importo annuo di 19 mila euro.

E' noto che nella **vecchia formulazione** del redditometro – prima della novella introdotta dal D.L. 78/2010 perfezionatasi con il D.M. 24.12.2012 – il pagamento delle **rate di mutuo** non incideva per le somme effettivamente pagate, ma veniva utilizzato un **moltiplicatore pari a 4 volte**, così da ritenere che a fronte di un mutuo di 19 mila euro l'anno la parte avrebbe dovuto conseguire redditi pari 76 mila euro. Dato a dir poco anacronistico e sicuramente in contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione: prova ne sia che nella nuova formulazione del redditometro incidono soltanto le rate effettivamente pagate.

Sulla scorta di tale considerazione il contribuente aveva evidenziato nel ricorso introduttivo che la metodologia di accertamento del **redditometro** aveva subito, con il passare degli anni, un'importante e significativa **involuzione** dovuta soprattutto al fatto che la stessa risentiva della grossolana ed approssimativa **procedura di calcolo**. La stessa Amministrazione Finanziaria aveva infatti invitato più volte, nel corso degli anni, gli Uffici periferici ad usare tale strumento accertativo in maniera **prudente e ponderata**. Il Ministero delle Finanze, già con [Circolare del 30.04.1999, n. 101/E](#), ammettendo espressamente “*l'inevitabile imprecisione di detto strumento presuntivo*”, sottolineava “*l'esigenza di un suo **attento e ponderato utilizzo** da parte degli uffici*” nonché “*la necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della situazione reddituale dell'intero **nucleo familiare del contribuente**, essendo evidente come*

frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva, rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico, possano trovare spiegazione da redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare”.

Il rischio evidente, maneggiando impropriamente il “redditometro”, è infatti quello di tassare un valore non espressivo della effettiva **capacità contributiva** del contribuente.

Non a caso nella citata circolare n. 101/E/1999 si legge anche che *“l'impiego degli indici e coefficienti presuntivi di reddito collegati ad elementi indicativi di capacità contributiva dovrà in primo luogo essere utilizzato quale **spunto di indagine**, allo scopo di individuare, per quanto possibile, le effettive fonti reddituali eventualmente sottratte all'imposizione”.* Nella [circolare 49/E del 9.08.2007](#) è stato ulteriormente puntualizzato che *“Gli Uffici dovranno **tenere presente** ogni **argomentazione** ed **elemento** di valutazione forniti dal contribuente, al fine di pervenire a determinazioni reddituali pienamente **convincenti**, in particolare, quando la determinazione sintetica del reddito complessivo netto si fonda unicamente sul contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva”.*

Nel caso in commento, il contribuente aveva quindi prodotto in giudizio una **tabella riepilogativa** evidenziando, innanzi tutto, **l'anacronistica circostanza** che per poter pagare un mutuo sull'abitazione principale occorreva un reddito almeno quattro volte superiore, fatto che di per sé non trova riscontro nella realtà; a ciò aggiungeva di aver provveduto a **disinvestire** somme cospicue per far fronte alle spese della vita quotidiana nonché di aver ricevuto altresì liberalità da parenti ed affini, circostanze tutte debitamente **documentate**.

La CTP di Firenze accogliendo la tesi prospettata, ha richiamato in sentenza la Circolare n. 101/99, sottolineando che la **stima** del reddito in base al moltiplicatore del **mutuo** *“appare **eccessiva e poco ragionevole** tanto che la stessa Amministrazione finanziaria ha più volte raccomandato agli uffici di usare prudenza nell'apprezzare il risultato del redditometro quando si tratta di valutare l'incidenza della prima casa e del possesso di autoveicoli”.*

La Commissione si sofferma infine sui **disinvestimenti** effettuati dal contribuente: questi aveva infatti documentato – già nella risposta al questionario e poi nel procedimento di accertamento con adesione esperito – di avere smobilizzato delle risorse finanziarie per fare fronte alle spese sostenute nel periodo. L'ufficio impositore non aveva accolto tale giustificazione chiedendo al contribuente non soltanto la produzione della **contabile della singola operazione bancaria**, ma anche l'intero **estratto conto** di periodo, ciò al fine di verificare l'effettiva **destinazione** delle risorse disinvestite (c.d. nesso eziologico). La CTP di Firenze ha rigettato anche tale prospettazione ritenendo che dell'Agenzia delle Entrate non avesse assolto all'onere della prova, gravante sulla stessa, volto a dimostrare che le **somme disinvestite** fossero state successivamente **reinvestite in altri strumenti finanziari**.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

Draghi e Yellen forniscono i principali spunti di riflessione ai mercati

Wall Street sembra aver metabolizzato molto bene tutti i messaggi confortanti che sono emersi durante la settimana, con l'intervento davanti al Congresso di Janet Yellen che ha messo sostanzialmente in ombra i commenti invece più preoccupati dei responsabili della FED di Atlanta e di Chicago della passata settimana. L'inizio delle operazioni di tapering si sposta quindi in avanti nel tempo e i mercati, coadiuvati anche da alcune corporate news positive, sembrano gradire, con gli indici che, dopo una performance settimanale di circa due punti percentuali, si ritrovano ai massimi storici.

Settimana decisamente positiva in **Asia**, nonostante la mezza delusione ascrivibile a quanto emerso dalla riunione plenaria del Partito Comunista in Cina. Il Giappone in particolare ha fatto segnare una progressione notevole grazie all'indebolimento dello Yen, che ha fatto da propulsore a tutti i titoli legati all'esportazione e alla pubblicazione di una serie di trimestrali che, soprattutto nel comparto assicurativo/finanziario hanno battuto le stime degli analisti. Il Nikkei torna sopra il livello di 15.000, per la prima volta da Aprile.

Nikkei +7.66%, Cina +1.5%, HK +1.2% e Corea +1.10%. In tutta l'area del Pacifico è stata notevole la performance di tutte le aziende che producono componenti per Apple.

In **Europa** i movimenti degli indici azionari degli ultimi 5 giorni non hanno fornito spunti particolari, con escursioni molto più ridotte che nelle altre macro regioni. Le strategie della Banca Centrale Europea non sembrano avere avuto per il momento particolare impatto sui mercati, sui quali ha forse pesato l'attesa per i numeri macro e il Downgrade della Francia da parte di Moody's. L'Eurostoxx 50 perde circa mezzo punto. Peggior mercato l'Italia, di nuovo preda di incertezze e nervosismo di carattere politico, che perde circa un punto e mezzo, anche a causa del peso delle banche, che hanno riportato peggio delle aspettative.

Il **dollaro**, dopo la netta accelerazione contro Euro subito dopo il taglio dei tassi da parte della BCE, ha ricominciato a indebolirsi, soprattutto a causa degli interventi molto "dovish", ovvero orientati a una politica monetaria estremamente accomodante da parte del neo governatore della FED Janet Yellen.

In termini di livelli, il biglietto verde si è riportato ad 1.35 contro Euro, esattamente il valore

che aveva prima della mossa a sorpresa di Mario Draghi.

Ottava positiva per il comparto **fixed income**. In USA i treasury hanno realizzato una performance dello 0,3% in usd, mentre i corporate dello 0,4% in usd.

In Europa, il comparto è stato influenzato dalla BCE creando volatilità nella settimana.

I governativi europei hanno registrato una performance positiva dello 0,4% in euro, con il btp sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura di venerdì scorso. Bene anche il comparto dei corporate sia IG che HY.

A rimanere più indietro è il comparto dei bond emergenti con una performance negativa di 1,3% in euro.

Diverse opinioni in seno alla Fed. Delude il Plenum del Partito in Cina

Dopo la mossa a sorpresa della Banca Centrale Europea, correttamente anticipata solo da 3 analisti su 70 all'interno del Panel di Bloomberg, l'attenzione degli investitori è stata ancora una volta catalizzata dal tentativo di interpretare le prossime mosse della Federal Reserve soprattutto per quanto riguarda la data di inizio del Tapering, ovvero il processo di riduzione degli acquisti sui bonds da parte della Banca Centrale americana.

Nella giornata di Giovedì sono state le parole di Janet Yellen a revitalizzare i mercati. Il prossimo Presidente della FED ha affermato che lo stimolo esterno da parte della Federal Reserve sarà mantenuto fino a quando l'economia USA non avrà dato segni incontrovertibili di miglioramento. Lo Sviluppo economico, e soprattutto l'evoluzione del mercato del lavoro, secondo la Yellen sono al momento ben al di sotto del proprio potenziale e solo una forte ripresa potrà permettere una riduzione degli acquisti da parte della Banca Centrale americana. L'intervento, contenuto nel discorso inaugurale conferma quindi quanto era sostanzialmente già noto, ovvero l'approccio sostanzialmente "dovish" del nuovo Presidente.

In direzione opposta andavano invece le dichiarazioni del Presidente della FED di Atlanta, che ha affermato essere sua opinione che il processo di riduzione degli acquisti potrebbe iniziare addirittura a Dicembre, soprattutto dopo la pubblicazione dei dati relativi al mercato del lavoro che, mai come nell'ultimo periodo, sembra essere il dato principale che fa da cerniera a tutti i ragionamenti strategici della Banca Centrale Americana e dei FED Watchers, come vengono definiti gli analisti specializzati nella dissezione e nell'analisi di qualsiasi comunicazione provenga dalla Federal Reserve.

Si è conclusa la riunione plenaria del Partito Comunista a Pechino e la maggior parte degli osservatori era in attesa di importanti elementi che potessero aiutare a delineare le future strategie cinesi a sostegno della crescita economica. Così non è stato, in quanto il documento

finale contiene, per la maggior parte retorica di partito, ma pochi numeri e programmi tangibili, oltre ad una serie di riferimenti al mercato e al suo ruolo decisivo, aggettivo che non era mai stato usato in precedenza. Viene però anche ribadito che il Partito (e lo Stato, che in Cina sono sinonimi...) mantiene l'autorità (e il controllo...) sulla struttura industriale. E' evidente che un comunicato di questo tipo non ha soddisfatto gli osservatori e generato una serie di prese di profitto.

E' però di Venerdì mattina l'indiscrezione trapelata da Pechino che suggerisce la possibilità che il Governo Cinese possa essere intenzionato a pubblicare un report sicuramente più dettagliato per quanto riguarda le decisioni prese durante il Plenum del Partito. Il quadro, fumoso, poco analitico e molto retorico che era emerso non era stato accolto con particolare entusiasmo.

Reporting Season: Ultimi nomi di rilievo attesi per le trimestrali.

Si è ormai quasi esaurito del tutto il contributo in termini di news da parte della Reporting Season. Pesante la discesa di Cisco, -11%, che ha pubblicato utili in linea ma guidance molto preoccupanti, soprattutto a causa del fatturato nei mercati emergenti, dove la debolezza potrebbe protrarsi per numerosi ulteriori trimestri, elemento comune che può essere ritrovato nelle note di commento alle trimestrali di Alcatel, IBM e altri nomi della tecnologia; il quadro negativo ha influenzato anche Oracle, -1.8 e Oclaro, -1.5% nella sessione di Giovedì sera. Deutsche Bank ha commentato in modo decisamente colorito ma efficace: "ci aspettavamo si risultati negativi per Cisco negli Emerging Markets, ma non così negativi". In Europa Vivendi ed Eads hanno riportato meglio delle attese. In particolare il produttore di Airbus ha in questo momento un portafoglio di "backlog" che tra ordini a fermo e opzioni è ai massimi storici. RWE, E.ON, Deutsche Post in Germania e Unicredit e Intesa in Italia sono uscite sotto le attese.

Qualche elemento in più dal quadro Macro, sia in Usa sia in Europa.

I dati principali che verranno pubblicati la prossima settimana riguarderanno soprattutto il livello dell'inflazione, con CPI e PPI Index. Le Existing Home Sales rappresenteranno il principale spunto di riflessione per il comparto Real Estate mentre sembrano essere le Retail Sales il dato più importante per quanto riguarda il quadro macro negli Stati Uniti. In termini di notizie societarie sono attese le trimestrali di Home Depot, Deere, JC Penney.

C'è attesa in Europa per la pubblicazione dello ZEW dell'IFO Index e del GDP in Germania, degli indici PMI e della Consumer Confidence a livello aggregato Eurozona.

In Europa riporterà solo Thyssen Krupp.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.